



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5361 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rocco Benedetto, Giovanni Farris, Demetrio Iero, Massimo Leuzzi, Graziana Lombardo, Nicodemo Branca, Francesco Maria Marra, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Barbaro, Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato; - Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo

2019, con il quale è stato dato avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; - Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 marzo 2019, relativo alla convocazione degli aspiranti, riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, nei giorni ivi specificati per ciascun candidato, per essere sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche; - Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; - Tabella A, relativa ai soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio;- Tabella B, relativa ai soggetti che sono stati esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare; (cfr., allegato 6)- Tabella C, relativa ai soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, nonché dell'attestato di bilinguismo; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti nonchè per il risarcimento del danno da perdita di chance ingiustamente patito dai ricorrenti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza notificata al Ministero dell'interno il 31 ottobre 2019, con cui parte ricorrente chiede la revoca o la modifica dell'ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-quater, in data 13 settembre 2019, n. 6006;

Considerato che alcuni dei ricorrenti originari, ammessi con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, pur avendo superato le prove di idoneità, non sono stati inseriti negli elenchi dei partecipanti al corso di formazione avviato in data 29 agosto 2019;

Ritenuto che l'istanza debba essere accolta, essendosi verificato un significativo mutamento nelle circostanze di fatto rilevanti nella fase cautelare, ravvisabile nell'espletamento di un nuovo concorso per l'assunzione di agenti di Polizia, cui seguirà necessariamente l'avvio di un prossimo corso di formazione;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, nelle more della trattazione del ricorso nel merito e limitatamente ai sottoelencati ricorrenti che hanno superato le predette prove di idoneità, l'ammissione con riserva al primo corso utile di formazione, tenuto conto delle esigenze organizzative della P.A.:

FARRIS Giovanni, IERO Demetrio e MARRA Francesco Maria;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla

notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Si prescrive che l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione indicata;

Ritenuto di dover confermare, per la trattazione di merito del ricorso, la già fissata udienza pubblica;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare di modifica dell'ordinanza del 13 settembre 2019, n. 6006 e, per l'effetto, ammette, con riserva, limitatamente ai soggetti indicati in motivazione, parte ricorrente al corso di formazione, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Conferma, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Andolfi

Donatella Scala

IL SEGRETARIO